

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 agosto 2025, n. 446
Comune di Martina Franca (P. IVA 80006710737) e Martina 2000 Soc. Coop. Soc. (P.IVA 01754570735) – Rigetto dell’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio avanzata dal Comune di Martina Franca e Martina 2000 Soc. Coop. Soc. relativa alla Rsa per persone disabili ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Belvedere snc con dotazione di 20 posti letto nonché revoca dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 rilasciata con D.D. n. 69/3624 RG del 20/12/2018 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.*”

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 “*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- Art. 3 commi 1 e 3 - Compiti della Regione:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- Art. 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:

"1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

- Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

(omissis)

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la

motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

(omissis)"

- Art. 11 comma 1 - Legale rappresentante della struttura:

"Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio :

a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;

b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura;

c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;

d) la temporanea chiusura o inattività della struttura;

e) eventuali contratti decentrati o aziendali con le organizzazioni sindacali."

- Art. 16 comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza:

*"1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante **del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente** al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. (omissis)";*

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i le RSSA per diversamente abili ex articoli 58 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio"

- all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa

ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

- all'art.12.3 (Norme transitorie per le comunità socioriabilitativa ex art. 57 r.r. n. 4/2007 e s.m.i. e per le rssa ex art. 58 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.lla.) che:

"1. Le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA disabili - nuclei di prestazioni di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a. entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b. entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n. 5/2019 -R.R. n.5/2019- art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10, c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3,4 e 6 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge entro la percentuale pari al 5% dei posti letto disponibili. Tali posti saranno assegnati nel rispetto dei criteri e principi dettati nella DGR n. 2037/2013; le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n.

5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2.1) PER LE COMUNITA' SOCIORABILITATIVE EX ART. 57 – REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 57 - requisiti strutturali

3) R.R. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale-le mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare (omissis)

Con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 20/12/2017 RG n. 3624, rilasciata dal Dirigente del Settore IV Pianificazione e Sviluppo Territoriale – Edilizia – SUE – SUAP del Comune di Taranto veniva autorizzato al funzionamento la RSA Disabili ex art 57 del RR 4 del 2007 di titolarità del Comune di Martina Franca e affidata in gestione a Martina 2000 Soc. Coop. Soc. denominata “Casa Belvedere” sita in Martina Franca (TA).

In data 31 gennaio 2020, in ottemperanza al R.R. n. 5 del 2019 e alla D.G.R. n. 2154 del 2019 il Comune di Martina Franca e la Soc. Coop. Soc. Martina 2000, presentavano istanza di conferma del titolo autorizzativo.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2020, modificata dalla successiva D.G.R. n. 1409 del 2020, la Regione assegnava provvisoriamente alla RSA Disabili denominata “Casa Belvedere” n. 20 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e nessun posto ai fini del rilascio dell'accreditamento.

Con nota prot. n. AOO_183-4416 del 11.03.2021 la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura, sita in Martina Franca alla Via Belvedere snc, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 e ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio nonché la documentazione esaminata ed acquisita in sede di sopralluogo.

Con pec del 23/06/2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto inviava nota prot. 109379 del 23/06/2023, acquisita al protocollo al n. AOO_183-9401 del 26/06/2023, nella quale comunicava di aver richiesto più volte i documenti propedeutici alla verifica dei requisiti e che a tali richieste non aveva ricevuto alcuna risposta. Inoltre *“In data 15/06/2023 è stato effettuato un sopralluogo e la **struttura risultava chiusa**, come da documentazione fotografica allegata. (...) quindi non è possibile esprimere il relativo parere.”*.

Con pec del 05/11/2024, la scrivente sezione invia nota prot. RP 541102 del 05/11/2024 ad oggetto: “RSA per soggetti diversamente abili di titolarità del Comune di Martina Franca, denominata “Casa Belvedere” sita in Martina Franca (TA) alla Via Carmine, 16-18 - Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L 241 del 1990 di rigetto dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio conseguente revoca dell'atto di autorizzazione al funzionamento” nel quale dà avvio al procedimento di rigetto dell'istanza ai sensi degli art. 10 bis della Legge 241/90 e dell'art. 3 comma 3 lett c) e smi con conseguente revoca dell'atto dell'autorizzazione al funzionamento rilasciato alla RSA per soggetti diversamente abili di titolarità del Comune di Martina Franca, denominata “Casa Belvedere” sita in Martina Franca (TA).

Dalla documentazione acquisita risulta che, con PEC del 15/11/2024 (prot. RP n. 541102 del 05/11/2024), la società Martina 2000 Soc. Coop. Soc. ha comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento

Regionale n. 5/2019, il Comune di Martina Franca, in qualità di proprietario della struttura "Casa Belvedere", aveva manifestato l'intenzione di procedere alla conversione della stessa in RSA per Disabili di Tipo B, impegnandosi a realizzare gli adeguamenti necessari al rispetto della nuova normativa.

Tuttavia, la stessa società ha segnalato che tali lavori non sono mai stati effettivamente eseguiti, con la conseguenza che la struttura non ha mai acquisito i requisiti previsti per lo svolgimento del servizio.

Quanto ai termini per l'adeguamento ai requisiti organizzativi e strutturali gli stessi sono definitivamente spirati in data 09/08/2019 (sei mesi dall'entrata in vigore dei Reg. Reg.li 4 e 5 del 2019 del 09/02/2019).

Quanto a quelli strutturali la struttura invece poteva conservare quelli del vecchio regolamento 4 del 2007 ovvero adeguarsi ai nuovi entro il 09/02/2022.

L'ipotesi di mancato adeguamento ai requisiti del nuovo Regolamento va tuttavia distinta da quella, del tutto differente, di inattività della struttura, ipotesi che invece determina il rigetto dell'istanza di conferma/rilascio dell'autorizzazione per mancanza di tutti i requisiti indicati nell'art 6 della LR 9 del 2017 con conseguente mancato rinnovo/conferma del titolo originario rilasciato dal Comune competente prima dell'entrata in vigore della LR 9 del 2017.

Non vi è dubbio infatti che il potere di ritiro/revoca dell'atto di autorizzazione al funzionamento originario consegue dall'art 3 della LR 9 del 2017 al venir meno delle condizioni poste a base dell'autorizzazione (C.d.S., Sez. IV 01/10/2004 n. 6409).

In tale ultima ipotesi la caducazione dell'atto autorizzativo con conseguente cessazione dell'attività è da considerarsi come un atto dovuto da adottarsi in conseguenza del semplice riscontro del mancato esercizio dell'attività, atteso la gravità della continuità delle carenze e delle violazioni di legge e di regolamento non suscettibili di sanatoria.

Dall'entrata in vigore della LR 9 del 2017 la competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è infatti passata dal Comune alla Regione che al fine di far transitare le strutture operanti sul territorio dalla vecchia alla nuova normativa ha imposto alle stesse l'adeguamento ai requisiti indicati nel RR 5 del 2019 nei termini ivi previsti.

Tanto ai fini della conferma dell'autorizzazione esistente e sul presupposto che la struttura fosse in piena attività, posto che nell'ipotesi in cui la struttura non sia operativa il relativo titolo non può essere confermato e quindi va ritirato per totale assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Ebbene non v'è dubbio che il Comune di Martina Franca non abbia completato il piano di adeguamento ai requisiti nei termini imposti e che conseguentemente non risulta allo stato soddisfare i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal RR 5 del 2019, pur a termini scaduti.

Si rileva, inoltre, che da parte del Comune di Martina Franca non è pervenuta alcuna controdeduzione a quanto contestato da questo Ufficio in sede di avvio del procedimento né a quanto rappresentato dalla società.

Tale inerzia appare indicativa del mancato interesse dell'Ente alla conservazione del titolo autorizzativo, in quanto non risulta alcuna iniziativa volta a completare l'adeguamento richiesto né a giustificare la mancata esecuzione degli interventi previsti e la conseguente inattività della struttura.

Posto quanto sopra si propone di:

- I. rigettare l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio avanzata del Comune di Martina Franca (P. IVA 80006710737) e dalla Martina 2000 Soc. Coop. Soc. (P. IVA 01754570735) relativa alla Rsa per persone disabili con sede in Martina Franca (TA) alla Via Belvedere snc ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. c della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- II. per l'effetto revocare l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c della L.R. 9 del 2017 rilasciata con D.D. n. 69/3624 RG del 20/12/2018 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi alla Rsa per persone disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità Comune di Martina Franca con sede operativa in Via Belvedere snc – Martina Franca (TA).
- III. trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto e al Direttore dell'Area

Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. rigettare l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio avanzata del Comune di Martina Franca (P. IVA 80006710737) e dalla Martina 2000 Soc. Coop. Soc. (P. IVA 01754570735) relativa alla Rsa per persone disabili con sede in Martina Franca (TA) alla Via Belvedere snc ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. c della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- II. per l'effetto revocare l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c della L.R. 9 del 2017 rilasciata con D.D. n. 69/3624 RG del 20/12/2018 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi alla Rsa per persone disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità Comune di Martina Franca con sede operativa in Via Belvedere snc – Martina Franca (TA).
- III. trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto e al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza.

Di notificare il presente provvedimento:

Al Legale rappresentante pro tempore del Comune di Martina Franca

Pec: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Al Legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. Martina 2000

Pec: martina2000@pec.it

Al Direttore Generale ASL Taranto

Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto

Pec: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

All'Area Sociosanitaria dell'ASL di Taranto

Pec: areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Claudio Di Cillo

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro